

IL GIORNALE DELLE PMI

Società fiduciaria: uno strumento a supporto delle imprese

Andrea Cecchetto

CRESCIMPRESA La rassegna dell'una - 26 luglio 2018



Le società fiduciarie rappresentano ancora una “opzione” poco conosciuta dalle imprese – forse perché i medesimi consulenti delle aziende ne ignorano le reali potenzialità, non conoscendo a sufficienza lo strumento. Risultato: si corre il rischio di non avvalersi di un istituto, il negozio fiduciario, che in molte situazioni può essere di grande aiuto alle imprese. Si tratta, va detto, di una “opzione” lecita, assolutamente non volta ad occultare comportamenti illeciti (come comunemente pensa chi non conosce lo strumento), ma finalizzata, invece, a tutelare il diritto alla riservatezza, nel pieno rispetto della normativa fiscale, penale e antiriciclaggio.

Facciamo un passo indietro e vediamo cosa sono le società fiduciarie. Così recita al riguardo l’art. 1 della Legge 23 novembre 1939, n. 1966, che ancora oggi rappresenta il provvedimento di riferimento del settore: «*Sono società fiduciarie e di revisione e sono soggette alla presente legge quelle che, comunque denominate, si propongono sotto forma di impresa, di assumere l’amministrazione dei beni per conto di terzi, l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni*». Il mandato fiduciario è il contratto con il quale si realizza questa amministrazione di beni che ha l’effetto di separare il patrimonio della società fiduciaria da quello dei clienti, affidato in amministrazione fiduciaria (gestito in appositi conti correnti fiduciari secondo le istruzioni impartite dai clienti-fiducianti).

Amministrare beni per conto di terzi, dunque, questo lo scopo delle società fiduciarie. Ma quali beni possono essere oggetto di intestazione fiduciaria? Di seguito, una sommaria lista di beni amministrabili: partecipazioni societarie in società di capitali, opere d’arte, titoli e prodotti finanziari, assicurazioni, beni di terzi in deposito/a garanzia, crediti, c/c, immobili.

Si fa presente che la società fiduciaria può amministrare i beni sia attraverso intestazione diretta, che con un mandato ad amministrare senza intestazione diretta – tipologia contrattuale nata per poter “scudare” gli immobili all’estero.

Relativamente agli obiettivi conseguibili attraverso l’utilizzo di una società fiduciaria, ne sintetizziamo alcuni con l’ausilio di alcune esemplificazioni pratiche.

1. Riservatezza commerciale nell’intestazione di partecipazioni

Nel caso in cui un imprenditore, che già opera in un determinato comparto, volesse operare con un marchio diverso (per esempio per praticare una differente politica di prezzo volta a conquistare un nuovo *target* di clientela), appare opportuno iniziare la nuova attività imprenditoriale “schermando” la partecipazione societaria con una società fiduciaria.

2. Passaggio generazionale

In vista di una graduale cessione delle partecipazioni di una holding dal fondatore agli eredi, il fondatore potrebbe mettere sotto mandato fiduciario la propria partecipazione (un fiduciante iniziale sottostante) per poi cedere gradualmente parte delle quote agli eredi “internamente al mandato”, al verificarsi di determinate e prestabilite condizioni (più fiducianti sottostanti al mandato). All’esterno apparirebbe sempre e solo una partecipazione intestata ad una fiduciaria che, oltre a garantire la possibilità di diritto di voto in capo al fondatore, si farebbe anche garante dell’accertamento delle condizioni stabilite dal fondatore in capo agli eredi per i successivi trasferimenti.

3. Anonimato per la gestione di trattative delicate

Nel corso di una trattativa aziendale per l'acquisizione di una azienda, un imprenditore, operante in concorrenza rispetto alla proprietà cedente, potrebbe voler non esternare il proprio nominativo al venditore. Ciò al fine di evitare turbative nella trattativa (pensiamo non solo al prezzo, ma anche ad altre condizioni).

4. Garanzia per l'esecuzione di patti parasociali

Nel corso della cessione di una partecipazione di minoranza, il socio cedente – che manterrà una partecipazione di controllo in società – intende far sottoscrivere un patto parasociale alla controparte per disciplinare alcuni aspetti della futura *governance*. Al fine di realizzare una gradualità nella cessione della partecipazione prestabilita al socio entrante e di far rispettare i patti parasociali, intesta la partecipazione oggetto di vendita ad una società fiduciaria (il cui fiduciante sarà inizialmente il solo socio cedente). Successivamente verranno realizzate le varie cessioni all'acquirente "internamente" – all'esterno continuerebbe ad apparire solamente la società fiduciaria.

5. Garanzia di continuità aziendale

In fase di costituzione di una società fra due soci (in cui si vogliono quote partecipative paritetiche), si opta per intestare una partecipazione del 4% ad una società fiduciaria (con fiduciari i medesimi soci in parti uguali), lasciando il residuo 96% ai due soci. Ciò consente di stabilire ora per allora – in ipotesi di futuri dissidi e in determinate materie (si pensi all'approvazione dei bilanci aziendali) – che sarà la società fiduciaria a prendere determinate decisioni sulla base di indicazioni fissate dai soci in un momento, quello attuale, in cui non sono presenti divergenze fra gli imprenditori.

6. Sfruttare il regime del risparmio amministrato

Nella detenzione di vari beni (partecipazioni societarie, immobili, dossier titoli) in Italia e all'estero, un imprenditore intende avvalersi del regime del risparmio amministrato che gli permette una ottimale gestione fiscale, gestita in anonimato dalla società fiduciaria, con una ottimizzazione anche in termini di dichiarazione dei dati all'Erario (si pensi, per esempio, al fatto che i beni detenuti all'estero attraverso società fiduciaria sono considerati a tutti gli effetti come valori detenuti in Italia, con esonero dalla compilazione del quadro Rw).

ANDREA CECCHETTO

Dottore commercialista in Vicenza. Commissione Formazione Unione Giovani Commercialisti Vicenza.